

ALL. 1

MONACO

RELAZIONE

A: Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
C.a.: Avv. to Francesca Pace; Prof.ssa Daniela Saitta; dott. Gianluca Vidal;
P.c.: dott. Gabriele Delcucina
Da: Avv. Eutimio Monaco
Data: 20 maggio 2014
Oggetto: *Relazione di aggiornamento sui contenziosi civili ed amministrativi (periodo 19.04.2013 - 31.12..2013) affidati allo Studio Legale Monaco e contestuale indicazione dei profili economici complessivi*

Si fornisce di seguito l'aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2013, dello stato processuale dei procedimenti in corso e l'indicazione dei seguenti ulteriori richiesti fattori:

- 1) stima delle spese legali ancora da sostenere;
- 2) indicazione delle previsioni di rischio in ordine all'esito dei giudizi pendenti e da instaurarsi;
- 3) valutazione circa la fondatezza delle azioni;
- 4) valutazione circa la solvibilità dei convenuti;
- 5) previsione complessiva di realizzo.

CONTENZIOSO CIVILE

- 1) **EUTELIA / WIND (Tribunale di Roma - RG 75236/08, sez. IX, Giudice ex Muscolo).**

Eutelia conveniva Wind dinanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di abusi posti in essere dalla convenuta sul mercato della offerta all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile, all'esito delle risultanze istruttorie del procedimento Antitrust A/357. A fronte dell'interruzione i C.S. hanno conferito ai difensori di Eutelia nuovo mandato a margine dell'atto di riassunzione depositato in data 26.10.2010 al fine della prosecuzione del processo. Il Giudice, all'udienza dell'8.03.2011, si è riservato sulla formulazione dei quesiti

al CTU. Con ordinanza dell'8.9.2011 il G.I. scioglieva la riserva e riformulava i quesiti al CTU fissando udienza al 28.9.2011. All'udienza del 28.9.2011 il G.I. fissava al 17.10.2011 l'inizio delle operazioni peritali da concludersi nel termine di 120 giorni e rinviava all'udienza del 13.4.2012. Alla riunione del 17.10.2011 di avvio delle operazioni peritali tenutasi presso l'ufficio del CTU - prof. Michele Polo - alla presenza dei legali delle parti, dei CTP nonché del C.S. Francesca Pace, si discutevano nel merito i quesiti della CTU. All'esito dell'incontro il CTU rinviava la discussione alla riunione del 30.11.2011 nel corso della quale proseguiva la precisazione dei quesiti. Stante il protrarsi delle indagini peritali, in data 30 gennaio 2012, i legali di Eutelia depositavano ricorso ex art. 92 disp. Att. c.p.c. al fine di richiedere al G.I., previa fissazione di una udienza straordinaria all'uopo fissata e previa comparizione delle parti e del CTU, di chiamare quest'ultimo a chiarimenti affinché venisse meglio definita l'estensione e il perimetro delle indagini del CTU e soprattutto i parametri che questo deve utilizzare, anche eventualmente affiancato da altro consulente contabile. In data 20.02.2012, il G.I., in accoglimento delle richieste avanzate dai legali di Eutelia, fissava udienza ex art. 92 disp. Att. c.p.c. al 9.03.2012, poi rinviata al 13.04.2012.

All'udienza del 13.04.2012 il Giudice si è riservato sul ricorso ex art. 92. disp. Att. c.p.c. presentato da Eutelia. In data 08.05.2012, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice ha disposto un nuovo inizio delle operazioni peritali indicando specificatamente i criteri cui attenersi. Il Giudice, inoltre, disponeva, il termine per il deposito della consulenza entro il 24.09.2012, fissando altresì l'udienza per la discussione il 27.09.2012. In data 24.09.2012 il CTU ha depositato un primo elaborato peritale, con cui ha prospettato 3 scenari di quantificazione del danno. All'udienza del 27.09.2012 a seguito del deposito della perizia, il CTU su richiesta delle parti, è stato di nuovo chiamato per rendere degli approfondimenti sugli importi quantificati e sugli scenari controfattuali ipotizzati, ed il Giudice ha concesso il medesimo termine, fino al 10.12.2012, per il deposito di un supplemento alla relazione peritale rinviando alla successiva udienza del 20.12.2012 per l'esame dello stesso. All'udienza del 20.12.2012 sono state precisate le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali al 18.02.2013, e per memorie di replica al 11.03.2013. Entrambe depositate tempestivamente. La causa è allo stato in decisione.

Senonché, a distanza di quasi un anno da quando la controversia era stata trattenuta in decisione, e dunque quando sarebbe stato presumibile attendere il deposito della sentenza, con ordinanza del 23 - 25.11.2013 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria motivando il provvedimento con il mancato rinvenimento di una parte del fascicolo d'ufficio (un sottofascicolo contenente documentazione attestante l'insussistenza della terzietà del CTU, Prof. Polo) e rilevando, al contempo, la mancanza del fascicolo di parte di Eutelia. All'udienza del 27.11.2013 ho depositato i documenti attestanti la trasmissione del fascicolo di parte al CTU (avvenuta all'inizio delle operazioni peritali) e rilevato come per consolidata prassi processuale sia onere del CTU - Ausiliario del Giudice - quello di provvedere al rideposito dei fascicoli di parte ricevuti. Nel caso specifico è invece emerso che il Prof. Polo aveva ridepositato solamente quello di parte di Wind. Ho quindi proceduto al deposito dei fascicoli ricostruiti (sia il sottofascicolo d'ufficio che quello di parte) avendo precedentemente appreso dal Giudice e dalla Cancelleria che il CTU, interpellato, aveva inspiegabilmente dichiarato di non aver mai ricevuto il fascicolo di parte di Eutelia (circostanza smentita dalle ricevute attestanti l'avvenuta trasmissione a mezzo corriere, depositate). Wind ha dunque chiesto un rinvio per verificare che il fascicolo ricostruito corrispondesse a quello "smarrito". Alla successiva udienza del 11.12.2013, Wind ha eccepito la presunta inammissibilità della ricostruzione del fascicolo *de quo*. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti nuovi termini per il deposito delle comparse conclusionali (il 10.02.2014) e delle memorie di replica (il 03.03.2014).

A carico della procedura, al momento, vi sono esclusivamente i compensi liquidati dal G.I. in favore del CTU, posti provvisoriamente a carico delle parti in solido (Eutelia in A.S., Teleunit s.r.l. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.), pari ad Euro 51.281,62 per onorari e ad Euro 5.724,80 per spese.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una *success fee* pari al 3,3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

2) EUTELIA/VODAFONE - Tribunale di Milano - Sez.I - G.I. dott. Gattari - R.G.N. 33233/08.

Eutelia ha convenuto Vodafone dinanzi al Tribunale civile di Milano per sentirla condannare a risarcire i danni subiti dall'attrice in conseguenza degli abusi posti in essere dalla convenuta sul mercato della offerta all'ingrosso del servizio

di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile, secondo quanto emerso all'esito delle risultanze istruttorie del procedimento Antitrust A/357. In particolare, Eutelia ha dedotto di aver sopportato per la terminazione delle chiamate provenienti dalla propria clientela finale e dirette alla rete mobile Vodafone costi ingiustificatamente maggiori di quelli che tali operatori mobili hanno viceversa consentito alle proprie divisioni commerciali mediante specifiche soluzioni tecniche negate ai concorrenti.

I danni sono stati quantificati in citazione in Euro 14 milioni per danno emergente, nonché Euro 20 milioni per lucro cessante ed Euro 5 milioni per danno all'immagine, con riserva di migliore quantificazione all'esito di consulenza tecnica d'ufficio.

In via riconvenzionale, Vodafone ha svolto nei confronti di Eutelia domanda speculare a quella proposta in via principale da quest'ultima, ipotizzando che, laddove sussista un abuso di posizione dominante di essa Vodafone ne sussisterebbe uno identico di Eutelia, titolare a propria volta di posizione dominante sul mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete fissa ed autrice di condotte speculari a quelle denunciate in citazione, realizzate mediante immissione sul mercato di offerte discriminatorie e non replicabili.

Con ordinanza del 16 giugno 2009 il G.I. ha disposto l'esperimento di una consulenza tecnica di ufficio nominando quale CTU il dott. Agostino Agostini, conclusasi con il deposito della perizia in data 31.3.2010. In data 15.7.2010 i legali di Eutelia depositavano istanza di interruzione in relazione alla quale il G.I., preso atto dell'evento interruttivo, con provvedimento del 20.7.2010 si riservava di provvedere all'interruzione del processo nel contraddittorio tra le parti alla successiva udienza del 26.10.2010. Stante la mancata interruzione del processo, in data 30.9.2010 i legali di Eutelia depositavano le note critiche alla CTU. All'esito dell'udienza del 26.10.2010 il giudice dichiarava interrotto il processo. A fronte dell'interruzione del giudizio conferivamo ai legali di Eutelia nuovo mandato in calce all'atto di riassunzione che veniva depositato in data 27.10.2010. Il GI, rilevata la riassunzione, con provvedimento del 3.11.2010 fissava udienza al 29.3.2011 all'esito della quale il Giudice disponeva nuovo rinvio al 12.10.2011.

Nonostante avessi fatto presente che la CTU aveva provveduto a rilevare la differenza tra i costi che Vodafone imputava alle proprie divisioni commerciali e quelli pretesi da Eutelia ma non anche alla quantificazione del danno, all'esito

dell'udienza sopra indicata il Giudice rinviava le parti all'udienza del 5.12.2012 per la precisazione delle conclusioni.

Entrambe le parti rassegnavano le conclusioni con apposito foglio allegato al verbale dell'udienza.

Il 5.12.2012 la causa veniva quindi trattenuta in decisione ed il Giudice concedeva i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. di cui entrambe le parti si avvalevano depositando il 4.02.2013 comparsa conclusionale ed il 24.02.2013 memorie di replica.

Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 28.05.2013, ha rimesso la causa in istruttoria per un supplemento di indagine tecnica da demandare al CTU, dott. Agostini. Nella medesima ordinanza sono stati affidati al CTU, dott. Agostini, i seguenti ulteriori quesiti:

"1) indichi il CTU il minor prezzo al minuto per la fornitura del servizio di terminazione fisso - mobile (F-M) applicato da Vodafone a BT Italia nel contratto concluso il 7/4/2007, rispetto al prezzo fatturato ad Eutelia per il medesimo servizio sino a quel momento ed eventualmente nel periodo successivo; determini il CTU la riduzione percentuale applicata nel suddetto contratto da Vodafone a BT Italia rispetto al corrispettivo massimo al minuto determinato dall'AGCOM per il servizio di terminazione F-M in relazione a quel periodo (aprile 2007); determini il CTU, in relazione a ciascuno dei periodi indicati nella tabella esposta a pag. 19 della relazione depositata - e tenuto conto sia del prezzo applicato in ciascuna fascia, sia del prezzo medio al minuto calcolato a p. 22 della relazione depositata, sia del numero complessivo dei minuti pure individuato nella relazione in atti - il minor corrispettivo complessivo che Eutelia avrebbe pagato a Vodafone per il servizio di terminazione F-M qualora fosse stato applicato alla società attrice, con riferimento a ciascun periodo in esame e per l'intero periodo, un prezzo al minuto ridotto nella medesima percentuale di riduzione /sconto sopra individuata ed applicata a BT Italia"; 2) determini altresì il CTU, ove possibile, sulla base delle condizioni economiche praticate da Vodafone ai propri clienti per il medesimo servizio F-M, risultanti dalla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (C.R.I.) relativa al procedimento AGCM e dalle offerte Vodafone prodotte da parte attrice (doc. 29 e 30), il minor prezzo al minuto e il minor corrispettivo complessivo (sull'intero periodo in esame) che Eutelia avrebbe dovuto corrispondere a Vodafone per il servizio di terminazione F-M, qualora Vodafone avesse applicato ad Eutelia le stesse condizioni tecniche ed economiche offerte alla sua clientela".

Ha quindi rinviato la causa all'udienza del 10.07.2013 per il conferimento

dell'incarico al CTU dott. Agostini. Le operazioni peritali sono attualmente in corso ed il CTU dovrà depositare la prima bozza di relazione entro il 30.07.2014. Il convenuto, primaria società di telecomunicazioni a livello internazionale, non evidenzia, allo stato, rischi di solvibilità.

La previsione del complessivo realizzo dipenderà dall'esito delle operazioni peritali.

Allo stato, sulla base delle valutazioni tecniche svolte nel corso delle operazioni peritali da parte del Consulente di parte di Eutelia, a seconda dello scenario di riferimento, l'importo dovuto ad Eutelia a titolo di risarcimento del danno dovrebbe così variare:

- scenario c.d. BT: Euro 41.900.000,00,
- scenario c.d. Plug It: da un minimo di Euro 10.200.000,00 ad un massimo di Euro 18.300.000,00,
- scenario c.d. offerte m-m personalizzate CRI: da un minimo di Euro 12.400.000,00 ad un massimo di Euro 27.300.000,00,
- scenario c.d. Tabelle CRI: da un minimo di Euro 300.000,00 ad un massimo di Euro 13.600.000,00,

in ogni caso oltre accessori come richiesti (rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale).

A carico della procedura, al momento, è prevedibile esclusivamente il compenso che il G.I. liquiderà al termine delle operazioni peritali in favore del CTU essendo questo generalmente posto provvisoriamente a carico della parte attrice.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una *success fee* pari al 3,3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

3) EUTELIA + VOICEPLUS / TELECOM (Corte d'Appello di Milano - RG 2408/2009 (citazione notificata il 30.6.2009)).

Eutelia, unitamente a VoicePlus S.r.l., conveniva in giudizio Telecom dinanzi alla Corte di Appello di Milano per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti da Eutelia in conseguenza delle condotte abusive poste in essere da Telecom ed accertate dalla Corte di Appello nella ordinanza resa in data 5.5.2009 all'esito del ricorso cautelare con la quale veniva ordinato a Telecom Italia di "cessare le pratiche abusive già poste in atto, e di astenersi dal porle in essere anche in futuro, pratiche consistenti a) nella sospensione (...) dei

pagamenti alle ricorrenti (...) per traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia durante il periodo di vigenza del sistema di fatturazione ed incasso conto terzi; b) nella sospensione della fatturazione ai propri abbonati (...) degli importi che la stessa è tenuta a fatturare conto terzi in relazione al traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia; ordina conseguentemente che Telecom provveda a versare ad Eutelia quanto incassato a tale titolo (...)".

In particolare, Eutelia chiedeva il risarcimento dei danni stimati - in virtù di perizia economica redatta dal Prof. Oriani - in Euro 730.838.242,00 di cui Euro 7.910.796 relativi al danno emergente (importi abusivamente sospesi da Telecom) ed Euro 722.927.446 relativi al lucro cessante (danno per fuoriuscita dal mercato e ridotta concorrenzialità sul mercato VAS).

A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 9.3.2010, la Corte implicitamente rigettava le eccezioni processuali svolte da Telecom stesse e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma per il deposito di memorie per la precisazione delle domande, articolazione dei mezzi istruttori e repliche, fissando l'udienza per la discussione circa l'ammissione di eventuali prove al 28 settembre 2010.

Il 10.06.2010 i legali di Eutelia depositavano la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 2 e il 30.06.2010 depositavano la terza memoria, di prova contraria, ex art. 183, VI comma, c.p.c.

In data 19.10.2010, in virtù del deposito di "dichiarazione di evento interruttivo del processo", il giudizio veniva dichiarato interrotto. In conseguenza dell'interruzione conferivamo nuovo mandato ai difensori di Eutelia i quali provvedevano a depositare "Atto di riassunzione". Il giudizio veniva così riassunto in data 28.10.2010 con fissazione di nuova udienza al 21.6.2011 all'esito della quale il Giudice disponeva un rinvio all'udienza del 4.10.2011 ai fini della discussione sulle eccezioni preliminari dedotte da Telecom. All'udienza del 04.10.2011 il Giudice si riservava di decidere in merito alle eccezioni preliminari dedotte da Telecom. Con successiva ordinanza del 06.10.2011, il Giudice, sciogliendo la riserva, rimetteva la causa dinanzi al Collegio all'udienza del 13.3.2012 ai fini della decisione sulle eccezioni preliminari nonché ai fini delle precisazioni delle conclusioni. All'udienza del 13.03.2012 i legali di Eutelia precisavano le conclusioni mediante deposito del foglio di precisazione delle conclusioni

In data 14.05.2012 i legali di Eutelia depositavano la comparsa conclusionale ed in data 04.06.2012, gli stessi depositavano altresì le proprie memorie di replica.

In data 14.06.2012, il Presidente della Corte di Appello - in ragione del rinvenuto esonero dalle funzioni Straordinari da parte del Consigliere Relatore titolare del procedimento, causa sua partecipazione alla Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario -, nominava un nuovo Giudice relatore Dott.ssa Fieconi rimettendo la causa sul ruolo alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2012, al fine di far sì che la precisazione delle stesse avvenisse dinanzi al Consigliere chiamato a decidere.

All'udienza del 18.09.2012, il Presidente, tenuto conto dell'elevato carico di lavoro della nuova relatrice dott.ssa Fieconi, decideva tuttavia di non trattenere la causa in decisione, preferendo invece assegnare la causa al relatore Dott. Giuseppe Patrone, e rinviando quindi la causa a nuova ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2012 (con invito alle parti a precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi, già depositati).

Con ordinanza del 5.11.2012, il Presidente del Collegio, verificato che la distribuzione fra i giudici della sezione delle cause già assegnate, fra l'altro, al dott. Patrone con conseguente sovrapposizione dei ruoli, *"ha creato difficoltà nell'organizzazione più rapida possibile della definizione delle cause iscritte in epoca più remota"* e considerata la situazione dei ruoli dei magistrati componenti l'udienza del 6.11.2012, assegnava la causa (già dott. Patrone) al dott. Secchi.

All'udienza del 6.11.2012, il nuovo Consigliere relatore, dott. Secchi, decideva nuovamente di rinviare, per aver preso in carico la causa di recente, la causa per gli stessi incumbenti e, quindi, ancora per la precisazione delle conclusioni e contestuale rinuncia ai termini di rito per gli scritti finali all'udienza del 5.02.2013.

Alla udienza del 5.02.2013, le parti precisavano le conclusioni ed il Presidente dott. Secchi concedeva alle stesse nuovi termini per il deposito delle memorie conclusive ed in particolare il termine di 50 giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.

I legali di Eutelia depositavano la comparsa conclusionale il 27.03.2013 e la memoria di replica il 16.04.2013.

In data 13.05.2013 la Corte di Appello emetteva la Sentenza n.1920/2013 con la quale statuiva in data con la quale la Corte di Appello di Milano ha così

deciso: "P.Q.M. la Corte, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria e da VoicePlus s.r.l., in liquidazione, attrici, ai sensi dell'art. 33 L. n. 287/90, nel contraddittorio con TELECOM ITALIA s.p.a., convenuta così statuisce: a) dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia devoluta alla sua cognizione, per essere competente in proposito il Tribunale di Milano; b) condanna le attrici a rifondere alla convenuta le spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi € 24.300 oltre a IVA e CPA come per legge".

Il giudizio è stato, nei termini di legge, riassunto presso il competente Tribunale Civile di Milano, Sez. Specializzata, con comparse di riassunzioni separate da parte di VoicePlus ed Eutelia.

3.1) Riassunzione del superiore procedimento con giudizio riassunto da Eutelia dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata del diritto della impresa, G.I. dott. Marangoni, RG n. 68302 del 2013.

In data 26.09.2013, Eutelia provvedeva a notificare la Comparsa di Riassunzione del Giudizio RG n. 2408/2009 a: Telecom Italia presso la sede legale in Milano; Telecom Italia presso il domicilio eletto dei difensori del giudizio di primo grado; al Prof. Toffoletto, in qualità di difensore di Telecom Italia; a VoicePlus S.r.l. presso la sede legale; a VoicePlus S.r.l. presso il domicilio eletto dei difensori del giudizio di primo grado.

Preliminarmente è bene sin da subito precisare che la doppia notifica effettuata sia nei confronti delle parti processuali che della sede legali dei convenuti è stata effettuata ai fini della contestuale messa in mora ex art. 2943 c.c. e 1219 c.c. per l'effetto determinandosi una ulteriore nuovo decorso della interruzione dei termini di prescrizione, al fine di evitare che una eventuale Sentenza di merito presso il Tribunale avvenga quando siano già spirati i termini prescrizionali.

La causa è stata assegnata al Tribunale di Milano, sezione specializzata del diritto della impresa, G.I. dott. Marangoni, RG n. 68302 del 2013.

La convenuta, primaria società attiva nel settore delle telecomunicazioni, non pare, allo stato, offrire rischi di solvibilità.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una success fee pari al 3,3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

3.2) Riassunzione del superiore procedimento con giudizio riassunto da VoicePlus dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata del diritto della impresa, G.I. dott. Marangoni, RG n. 68295 del 2013.

Il medesimo giudizio definito con la superiore citata Sentenza n.1920/2013, è stato altresì separatamente riassunto anche da VoicePlus, con il ministero dell'avvocato Stefano Bernardini del Foro di Arezzo. Per quanto riguarda il merito del presente procedimento si rinvia a quanto sopra indicato, essendo il medesimo per *petitum, causa petendi*, parti processuali (determinandosi, all'evidenza, una indubbia ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva che lascia supporre una prossima riunione dei due giudizi).

Per quanto riguarda lo svolgimento del presente giudizio, si rinvia a quanto sopra indicato, con la precisazione che, in questo caso, Eutelia assume il ruolo processuale di convenuto e dovrà costituirsi con Comparsa di Costituzione e Risposta nel Giudizio Riassunto da VoicePlus, entro il 04.02.2014.

In merito al presente giudizio di riassunzione non si evidenziano prossime spese processuali.

La previsione di rischio in ordine all'esito dei giudizi pendenti è, allo stato, abbastanza incerta, in quanto, nonostante sia una causa pendente dal 2009, ancor alcun giudice si espresso nel merito, né è stata mai celebrata alcuna udienza istruttoria.

Tuttavia, esiste un rilevante precedente rinvenibile nella fase cautelare della presente controversia, avviato e definito dalla Corte di Appello di Milano. Eutelia e VoicePlus (all'epoca attrici litisconsortili) avevano avviato nel 2007 un Procedimento Cautelare, volto ad inibire la perpetrazione da parte di Telecom degli abusi oggetto della odierna controversia.

La Corte di Appello di Milano, adita in sede cautelare, in data 7 maggio 2009 ha disposto con Ordinanza n. 175/09 *"di cessare le pratiche abusive già poste in atto e di astenersi dal porle in essere anche in futuro....ordina conseguentemente che Telecom provveda a versare ad Eutelia quanto incassato in virtù di tali abusi; fissa una penale per il caso di violazione al predetto duplice ordine in misura pari alla somma che Telecom dovrebbe contrattualmente pagare e che illegittimamente non dovesse d'ora in poi corrispondere alle reclamanti"*

La superiore Ordinanza resa nel Giudizio Cautelare può ben ritenersi sostrato giuridico per la fondatezza dell'azione proseguita in Corte di Appello e riassunta in sede ordinaria.

La convenuta, primaria società attiva nel settore delle telecomunicazioni, non pare, allo stato, offrire rischi di solvibilità.

4) **EUTELIA - Cause RACCOLTA DA RETE MOBILE DI CHIAMATE DIRETTE VERSO NNG DI EUTELIA -(cd. Surcharge da rete mobile)-**

Premessa generale

Rilevata la presenza di criticità con riferimento alla raccolta da rete mobile di chiamate dirette verso NNG di Eutelia, i C.S. hanno richiesto un parere circa la sussistenza dei presupposti giuridici per un'eventuale azione da intraprendere in relazione all'applicazione da parte degli MNO di tariffe ritenute eccessive e discriminatorie per il servizio di raccolta di chiamate originate su propria rete e dirette verso NNG di Eutelia.

A seguito del parere reso dal legale di Eutelia in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici per un'eventuale azione in sede civile da intraprendere nei confronti di ciascuno degli MNO in relazione all'applicazione da parte degli MNO di tariffe eccessive e discriminatorie per il servizio di raccolta di/ chiamate originate su propria rete e dirette verso NNG di Eutelia, i C.S. conferivano al legale l'incarico di redigere le diffide da inviare agli MNO. In data 30.9.2011 il legale inviava - in nome e per conto di Eutelia S.p.a. in A.S. -agli operatori Vodafone e Wind e, per conoscenza all'AGCOM ed all'AGCM, diffide aventi a oggetto "Riduzione della tariffa di raccolta di chiamate originate su Vostra rete e dirette verso numerazioni non geografiche". Con siffatte diffide Eutelia richiedeva i) la immediata riduzione delle attuali tariffe per il servizio di raccolta e per l'effetto la applicazione alla stessa di una tariffa in linea con quella applicata alle divisioni commerciali retail della società destinataria, nonché ii) la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla società destinataria a partire dal 1 gennaio 2005 per il servizio di raccolta delle chiamate originate su rete della società destinataria e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) di Eutelia. La medesima diffida veniva inviata anche all'operatore TIM in data 17.11.2011. L'operatore Wind riscontrava la diffida rigettandone il contenuto dichiarandosi tuttavia disponibile ad un incontro. L'incontro si teneva in data 17.11.2011 ma non conduceva ad alcun accordo stante la disponibilità di Wind a ridurre la tariffa di raccolta solo limitatamente al futuro. Anche l'operatore TIM riscontrava la diffida dichiarando la propria disponibilità a ridurre la tariffa di raccolta solo limitatamente al futuro. Non avendo le suddette diffide portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia, i C.S. hanno conferito mandato ai legali di Eutelia affinché questi citino in giudizio i predetti operatori di rete mobile

al fine di ottenere la immediata riduzione delle tariffe attualmente applicate ad Eutelia per il servizio di raccolta, nonché, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alle società convenute a partire dal 1 gennaio 2005 per il servizio di raccolta delle chiamate originate su rete delle convenute e dirette verso numerazioni NNG di Eutelia.

4.1) EUTELIA/VODAFONE R.G.N. 43018/2012.

L'atto di citazione contro Vodafone è stato notificato in data 04.06.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n. 43018/2012, presso il competente Tribunale di Milano. L'udienza di prima comparizione delle parti si è tenuta in data 07.11.2012. In occasione della stessa, il G.l. (dott.ssa Gandolfi della Sezione Specializzata) ha disposto nei confronti di Eutelia l'integrazione dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 e 5, c.p.c. con termine sino al 20.02.2013, rinviando la causa all'udienza del 29.05.2013 per i medesimi incumbenti. La memoria integrativa in questione è stata depositata in data 20.02.2013.

In data 29.05.2013 sono stati concessi i termini istruttori con rinvio alla udienza istruttoria del 6.11.2013; depositate da entrambe le parti le Memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il Giudice ha disposto, nel corso della udienza istruttoria, la redazione di uno Schema Istruttorio Riassuntivo degli argomenti di prova diretta e contraria in favore di entrambe le parti processuali, rinviando all'udienza del 12.02.2014.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi incerta in ragione della particolare tecnicità della materia trattata e della scarsa familiarità fin' ora evidenziata dal Giudice con il procedimento in oggetto, verso il quale ha dimostrato sin' ora una superficiale conoscenza.

L'azione promossa da Eutelia è da ritenersi fondata anche alla luce dei documenti istruttori depositati, volti ad evidenziare la discriminatorietà e la eccessività dei prezzi della raccolta applicati da Vodafone sia nella ipotesi di Addebito al Chiamato che nella ipotesi di Addebito al Chiamante. In particolare, risulta altresì di particolare efficacia il deposito della documentazione attinente ai prezzi applicati da Vodafone alle proprie divisioni commerciali allorché le stesse svolgono il ruolo di Service Provider al pari di Eutelia.

Il convenuto, primaria società di telecomunicazioni a livello internazionale, non evidenzia, allo stato, rischi di solvibilità.

La previsione del complessivo realizzo dipenderà molto dalla valutazione giudiziale degli anni di applicazione dell'eventuale abusività dei prezzi applicati.

nonché la valutazione che lo stesso compirà in merito alla cessione delle NNG da parte di Eutelia in favore di VoicePlus, quest'ultima successivamente legata ad Eutelia da Contratti di Ospitalità che garantiscono e documentano il determinato nesso causale.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una *success fee* pari al 3,3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

4.2) EUTELIA/WIND R.G.N. 34957/2012.

L'atto di citazione contro Wind è stato notificato in data 23.05.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n.34957/2012, presso il competente Tribunale di Roma. L'udienza di prima comparizione delle parti si è tenuta il 29.11.2012. In occasione della stessa, il G.I. ha concesso alle parti i termini istruttori ex art. 183. comma 6 c.p.c. rinviando la causa per l'udienza di trattazione ex art. 184 c.p.c. al 11.12.2013. Le parti hanno quindi depositato, in data 04.03.2013, le memorie ex art. 183 n.1 c.p.c., in data 03.04.2013, le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. e, in data 23.04.2013, le memorie ex art. 183 n. 3 c.p.c..

Alla udienza del 11.12.2013, vi è stata ampia discussione tra le parti circa l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da Eutelia, tra cui la CTU per la determinazione del danno. Il Giudice si è riservato.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi incerta in ragione della particolare tecnicità della materia.

L'azione promossa da Eutelia è da ritenersi fondata anche alla luce dei documenti istruttori depositati, ritenuti, anche nella superiore Ordinanza, sufficienti alla esaustività del corredo probatorio attoreo.

Il convenuto, primaria società di telecomunicazioni a livello internazionale, non evidenzia, allo stato, rischi di solvibilità

La previsione del complessivo realizzo dipenderà molto dalla valutazione giudiziale degli anni di applicazione dell'eventuale abusività dei prezzi applicati, nonché la valutazione che lo stesso compirà in merito alla cessione delle NNG da parte di Eutelia in favore di VoicePlus, quest'ultima successivamente legata ad Eutelia da Contratti di Ospitalità che garantiscono e documentano il determinato nesso causale.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una *success fee* pari al 3.3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

4.3) EUTELIA/TELECOM R.G.N. 51414/2012.

L'atto di citazione contro Telecom è stato notificato in data 28.05.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n.51414/2012, presso il competente Tribunale di Milano. L'udienza di prima comparizione delle parti si è tenuta il 04.12.2012. In occasione della stessa, il G.I. ha concesso alle parti i termini istruttori ex art. 183 comma 6, c.p.c. rinviando la causa per l'udienza di trattazione ex art. 184 c.p.c. al 22.03.2013. Le parti hanno quindi depositato, in data 03.01.2013, le memorie ex art. 183 n.1 c.p.c., in data 04.02.2013, le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. e, in data 25.02.2013, le memorie ex art. 183 n. 3 c.p.c.. In data 22.03.2013 si è tenuta l'udienza di ammissione dei mezzi di prova all'esito della quale il Giudice si è riservato.

Sciolta la riserva in data 2 maggio 2013, il Giudice ha rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2013.

Alla udienza del 30 ottobre 2013, il Giudice - a seguito di ulteriore deposito documentale di Eutelia, ha concesso termine per Telecom per brevemente replicare a tale ultima offerta documentale ed ha rinviato al 10.12.2013 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il Giudice ha assegnato il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi incerta in ragione della particolare tecnicità della materia.

Il convenuto, primaria società di telecomunicazioni a livello internazionale, non evidenzia, allo stato, rischi di solvibilità.

5) Eutelia/Telecom Italia (Contenzioso su "Accordo transattivo del 2007" - R.G. N. 51413/12 Tribunale di Milano-)

In data 31.05.2012 Eutelia citava in giudizio Telecom innanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 51413/2012), domandando: (i) in via principale, l'accertamento dell'abuso di posizione dominante di Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 10.266.212,29, oltre iva, nonché interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versati in virtù di un contratto nullo; (ii) in via subordinata, l'accertamento dell'abuso di posizione dominante perpetrato da

Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, e per l'effetto la dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'Accordo Transattivo 2007 inter partes per nullità del contratto su cui la medesima transazione ha prodotto l'effetto novativo ai sensi dell'art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c. con condanna di Telecom alla restituzione in favore di Eutelia della somma di € € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente versati in virtù di contratto nullo; (iii) in via ulteriormente subordinata l'accertamento dell'abuso di posizione dominante perpetrato da Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL c.d. naked con riferimento al periodo 2005-2007, e per l'effetto l'annullamento dell'Accordo Transattivo 2007 per temerarietà della pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell'art. 1971 c.c., e condanna di Telecom alla restituzione in favore di Eutelia della somma di € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, quale oggetto della transazione annullata. Ed invero, Eutelia ha dedotto:

1. che Eutelia e Telecom hanno sottoscritto in data 18.12.2003 un contratto avente ad oggetto il servizio "ADSL Wholesale ad accesso singolo", in coerenza con il quadro regolamentare previgente alle analisi di mercato normato dalla delibera 06/03/CIR e 2. successivamente, in data 24.01.2008, il contratto Bitstream in coerenza con il nuovo quadro regolamentare disciplinato dalle delibere 34/06/CONS e 249/07/CONS, volte a regolare le nuove condizioni tecnico economiche degli accessi wholesale X-DSL;

2. specificamente, la prima delle due citate delibere prevedeva una regolamentazione differenziata a seconda che il servizio Bitstream fosse richiesto su linea attiva o su linea dedicata; la seconda, invece, stabiliva le modalità di realizzazione dell'offerta dei servizi bitstream definite dalla prima, determinando che il prezzo dei servizi naked andasse calcolato, individuando come base per l'applicazione del minus pari al 20% il canone residenziale Telecom per le linee POTS;

3. Successivamente, in data 16.07.2007 Eutelia, Telecom e Grapes Network Services in liquidazione, sottoscrivevano un Accordo Transattivo avente ad oggetto tutte le controversie Straordinari pendenti tra le parti: ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Transattivo 2007, Eutelia (i) riconosceva di essere debitrice nei confronti di Telecom per il periodo 12.02.2006/31.05.2007 dell'importo complessivo di € 6.348.872,03 oltre IVA a titolo di canoni e contributi per la prestazione del servizio ADSL naked (quest'ultimo determinato, in

ottemperanza a quanto disposto dalla delibera 34/06/CONS del 12.02.2006, applicando il principio del retail minus 20% a partire dal canone residenziale Telecom); (ii) concordava, inoltre, di pagare l'importo pari ad Euro 1.501.852,53 in relazione agli importi fatturati da Telecom per il periodo 10.07.2005/30 aprile 2006, impegnandosi altresì a corrispondere dal mese di giugno 2007 un canone ed un contributo per i costi di attivazione per la prestazione del servizio regolati da condizioni economiche retail minus;

4. con sentenza n. 2737/2010 del 12.10. 2010 la Corte di Appello di Milano (all'esito di una controversia promossa da altro operatore, la Teleunit s.p.a.) accertava l'abuso di posizione dominante posto in essere da Telecom sul mercato dei servizi di accesso a banda larga e dichiarava, di conseguenza, la inefficacia della richiesta delle nuove condizioni economiche avanzata da Telecom nei confronti della società attrice per gli accessi ADSL naked per il periodo di vigenza del contratto ADSL wholesale in essere tra le parti, e per i servizi già erogati dal febbraio 2006 sino al novembre 2007, dichiarava non dovute le somme a tal proposito fatturate. La sentenza citata statuiva dunque (seppure tra diverse parti) in ordine alle medesime somme in relazione alle quali Eutelia si assumeva debitrice nei confronti di Telecom per il periodo 12 febbraio 2006/31 maggio 2007 e che per l'effetto aveva corrisposto alla stessa;

5. Pertanto, Eutelia, alla luce della predetta sentenza, con lettera del 23.10.2010, a firma dei Commissari Straordinari, richiedeva a Telecom l'immediata restituzione degli importi abusivamente fatturati da quest'ultima a titolo di extracannoni ed extracontributi ADSL naked per l'intero periodo di vigenza tra le parti del contratto ADSL Wholesale e per l'effetto invitava e diffidava Telecom a stornare le fatture abusivamente emesse in relazione agli accessi su linee ADSL naked e a procedere all'immediata restituzione dell'importo di Euro 10.266.212,29;

6. Con lettera del 6.12.2010 Telecom riscontrava la diffida in questione rigettandone integralmente il contenuto e le richieste ivi contenute eccependo, da un lato, l'inconferenza della sentenza de qua in quanto riferita a vicenda giudiziaria a sé stante, e, dall'altro, la natura novativa e tombale dell'Accordo Transattivo 2007 nonché del più risalente accordo sottoscritto tra le Parti in data 6 gennaio 2006 , e dopo ulteriori tentativi stragiudiziali rimasti inevasi i legali di Eutelia, ricevevano l'espressa autorizzazione dei Commissari Straordinari per agire in giudizio per il recupero del credito.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 12 novembre 2012 Telecom si è

costituita domandando il rigetto integrale delle domande svolte da Eutelia, perché regiusudizialmente inammissibili in rito quanto alla declaratoria di invalidità dell'accordo transattivo del 16 luglio 2007, in ragione della mancata presenza in giudizio di un litisconsorte necessario, la Grapes Network Service S.r.l. in liquidazione parte dell'accordo, e comunque, nel merito, perché in parte inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, pronunciando altresì condanna nei confronti della attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificabili per almeno Euro 100.000,00, ovvero equitativamente. In subordine, in caso di accoglimento di una delle domande attrici e declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007, domandava la compensazione, sino alla concorrenza, tra l'importo eventualmente accertato dovuto in restituzione da parte di Telecom a Eutelia e quello di pari ammontare, e che costituisce porzione del suddetto maggiore importo di Euro 22.348.872,03, dovuto in restituzione da Eutelia a Telecom in conseguenza della intervenuta declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007.

Alla udienza del 4.12.2012, il Giudice G.I. (dott.ssa Tavassi), ritenuto che le domande proposte da Eutelia ed in particolare quelle formulate in via subordinata non possono che essere esaminate che nel contraddittorio della Grapes, non potendosi estrapolare le pattuizioni di cui all'Art. 5 della transazione in data 16.07.2007 dal contesto della transazione medesima, *"onde sarebbe arduo pervenire ad una pronuncia di nullità e/o annullamento dell'accordo in questione per alcuna delle sue pattuizioni"*, riservato ogni altro provvedimento, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Grapes Network Services Sr.l. in liquidazione, assegnando a tal fine il termine del 15 gennaio 2013 e rinviando la causa al 23 aprile 2013 per la costituzione del litisconsorte.

Eutelia ottemperava al suddetto ordine notificando, in data 10.01.2013, alla Grapes Network Services Sr.l. in liquidazione atto di citazione per integrazione del contraddittorio.

All'udienza del 23.04.2013 si è costituito il terzo chiamato, Grapes Network Services, il quale ha sostanzialmente confermato quanto allegato e dedotto da Eutelia.

Su richiesta delle parti il Giudice ha concesso i termini per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell'articolo 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..

Per conto di Eutelia mi sono avvalso di tutti i tre termini sopra indicati.

Considerata la natura documentale della controversia, all'udienza del 2.10.2013

il Giudice ha rinvio le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2014.

L'azione promossa da Eutelia parrebbe essere fondata vista la natura meramente ricognitiva della clausola della transazione oggetto della controversia e la non debenza delle somme corrisposte da Eutelia, così come stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano nel giudizio introdotto da altro operatore nei confronti di Telecom Italia (sentenza n. 2737/2010 del 12.10.2010, sopra menzionata). Il Giudice, nelle udienze svolte nel corso del giudizio, ha mostrato di non aver ben compreso quale sia il reale oggetto della domanda ma gli scritti da ultimo depositati, sul punto, sono molto esplicativi e saranno di certo ausilio al Giudicante.

Il convenuto, primaria società di telecomunicazioni a livello internazionale, non evidenzia, allo stato, rischi di solvibilità.

La previsione del complessivo realizzo dipenderà molto dalla capacità del Giudice di cogliere l'oggetto della domanda formulata il cui accoglimento comporterebbe la restituzione di circa Euro € 10.266.212,29, oltre iva, in caso di accoglimento della domanda principale e di circa Euro € 6.348.872,03, oltre iva, in caso di accoglimento delle domande formulate in via subordinata.

Non vi sono in previsione ulteriori spese eccezion fatta per una success pari al 3,3% del vantaggio economico ottenuto da Eutelia all'esito del giudizio ovvero in via transattiva.

..*.*.*

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

1) EUTELIA/AGCOM + Telecom Italia + Fastweb

(Ricorso al TAR Lazio avverso la delibera Agcom n. 111/11/CIR - R.G. n. 259/2012).

Con ricorso notificato in data 30.12.2011, impugnavamo dinanzi al TAR Lazio la delibera Agcom n. 111/11/CIR emessa a definizione della controversia insorta tra gli operatori Fastweb e Telecom Italia in merito alle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate dalla rete mobile di Telecom Italia e terminate sulle numerazioni non geografiche di Fastweb.

Il ricorso veniva proposto in quanto la decisione dell'Agcom era riconducibile al potere ed. para giurisdizionale dell'Autorità, il quale in linea di principio esaurisce la propria incidenza nella sfera giuridica soggettiva degli operatori direttamente interessati alla controversia concreta (nel caso in specie, Fastweb)

e Telecom), nonché in quanto la decisione era stata emanata ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 259/03 che equipara il predetto potere para giurisdizionale dell'Agcom, a talune condizioni, a una fattispecie di intervento regolatorio (cd. *regulation by litigation*). Nonostante si tratti, comunque, di una regolazione del caso concreto (cioè della determinazione del prezzo applicabile al contratto di interconnessione stipulato tra due imprese di comunicazione), non si può escludere *a priori* che il giudice chiamato a pronunciarsi su altre vertenze relative al prezzo della raccolta delle chiamate da rete mobile ritenga applicabili in via generale i principi di diritto postulati nella del. 111/11/CIR.

Eutelia, avendo interesse a rimuovere un possibile ostacolo al riconoscimento delle proprie ragioni in sede giudiziale (riduzione con effetto retroattivo del prezzo di raccolta, a valori inferiori a quelli definiti nella del. 111/11/CIR), ricorreva avverso il provvedimento *de quo* in via condizionata, cioè subordinatamente all'eventualità che il TAR adito ritenga che la del. 111/11/CIR costituisca un atto di regolamentazione, come tale suscettibile di applicazione anche ai contratti stipulati dalla ricorrente. La delibera è dunque lesiva e annullabile perché, pur avendo riconosciuto il diritto dell'operatore di rete fissa a ottenere una riduzione del prezzo di raccolta praticata dall'operatore mobile, contiene alcune statuizioni in merito al *quantum* del prezzo di raccolta definito dall'Autorità e alla decorrenza del termine di applicazione del nuovo prezzo incompatibile con la regolazione e i principi di fondo del settore delle comunicazioni elettroniche.

Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 14.01.2012 con R.G. N. 259/2012 ed è tuttora in attesa di fissazione udienza.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi, allo stato, incerta, posto che ancora, il Tar Lazio, non ha fissato la data per lo svolgimento della prima udienza.

2) Eutelia/ AGCOM - TAR Lazio - Roma - Sez. II - R.G. n. 4021/2011

Eutelia, in data 11.05.2011, depositava presso il Tar Lazio ricorso per l'annullamento¹ della Nota Prot. n. 00104560/11 dell'Autorità garante per le Comunicazioni, avente ad oggetto "Controversia Eutelia/Telecom Italia S.p.A. ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS per illegittime sospensioni dei pagamenti dei corrispettivi derivanti dai contratti di

¹ Delibera n. 17/11/CIR "Definizione della controversia Eutelia S.p.a. / Telecom Italia S.p.a. in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche"

interconnessione relativi ai servizi di terminazione vocale su rete Eutelia". L'AGCOM si costituiva in data 24.05.2011 e successivamente, il 24.06.2011 Eutelia depositava ricorso per motivi aggiunti con contestuale domanda di fissazione dell'udienza. In data 4.11.2011 si costituiva altresì Telecom Italia. Il procedimento è pendente e si è in attesa del decreto di fissazione dell'udienza da parte del TAR Lazio.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi, allo stato, incerta, posto che ancora non è stata fissata, da parte del TAR Lazio, la data della prima udienza.

L'azione promossa da Eutelia è fondata, in quanto la delibera impugnata da Eutelia è incompatibile con i principi che informano il diritto delle comunicazioni elettroniche nonché anche con i più basilari principi del diritto della concorrenza.

3) Eutelia/Telecom- TAR Lazio Roma - Sez. II - R.G. n. 7903/2011

In data 3.10.2011 Telecom Italia depositava ricorso presso il Tar Lazio avente ad oggetto l'annullamento della delibera n. 17/11/CIR del 15.04.2011 recante "*Definizione della controversia Eutelia S.p.A./Telcom Italia S.p.A. in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche*". Si costituiva Eutelia ritualmente nel procedimento *de quo* e precisamente con memoria depositata in data 20.10.2011. Si costituiva altresì L'AGCOM come resistente nel procedimento *de quo*, in data 12.10.2011.

Il procedimento è allo stato pendente e si è in attesa del decreto di fissazione dell'udienza da parte del TAR Lazio.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito del giudizio è da ritenersi, allo stato, incerta, posto che ancora non è stata fissata, da parte del TAR Lazio, la data per lo svolgimento della prima udienza.

4) Eutelia /Telecom - TAR Lazio - Roma - Sez. I R.G. n. 4663/2013

Telecom Italia, in data 23.05.2013, depositava ricorso per l'annullamento della Delibera n. 187/13/CONS del 19.03.2012 avente ad oggetto la definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi ed "notificati". La delibera in questione veniva emanata da AGCOM a seguito di talune sentenze del Consiglio di Stato che

avendo riconosciuto la vigenza del principio di asimmetria tariffaria avevano di conseguenza stabilito l'obbligo di riformulazione, da parte dell'Autorità, del prezzo del servizio di terminazione su rete fissa. L'AGCOM ottemperava al dispositivo del Consiglio di Stato tramite la Delibera impugnata da Telecom Italia.

Eutelia, in data 24.06.2013, depositava atto di costituzione in qualità di parte resistente al ricorso presentato da Telecom Italia. In data 3.07.2013 si svolgeva udienza in camera di consiglio e la causa veniva rinviata all'udienza del 23.04.2014.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

5) Eutelia / AGCOM - Consiglio di Stato - Sez. III R.G. n. 8511/2012 - ottemperanza.

Il giudizio in questione prende avvio dall'impugnazione, da parte di Eutelia, della sentenza n.6324/2012 del Tar Lazio (Sezione III) concernente la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia. Invero, con ricorso proposto in primo grado Eutelia ha impugnato la Delibera n. 578/10/CONS con cui l'AGCOM ha definito un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei suddetti servizi. Invero Eutelia ha lamentato il fatto che l'AGCOM nonostante con la Delibera n. 731/09/CONS si fosse prefissata l'obiettivo di adottare il meccanismo del *network cap*, ispirato al principio dell'orientamento al costo in luogo del cd. *retail minus*, avesse cionondimeno stabilito nella Delibera n. 578/10/CONS di applicare il *retail minus* basandosi sui prezzi del 2009, al fine di determinare il prezzo dei servizi WLR e *Bistream naked* che gli operatori alternativi avrebbero dovuto corrispondere a Telecom Italia. Il TAR Lazio con la suddetta sentenza ha rigettato il ricorso, ritenendo che il metodo scelto da AGCOM andasse valutato in senso prospettico, ossia guardando il valore dei prezzi nel 2012 e la porzione tra gli stessi, in relazione ai diversi servizi ai quali si riferiscono. Avverso tale sentenza Eutelia ha proposto l'appello *de quo*, ribadendo le argomentazioni e le domande già formulate in primo grado. Si sono costituite AGCOM e Telecom Italia le quali si sono entrambe opposte all'accoglimento dell'appello, reiterando le proprie deduzioni in ordine all'inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto. Alla pubblica udienza del 15.03.2013 il Collegio si è riservato e la causa è stata posta in decisione. Il giudizio è stato definito con la sentenza n.1645/2013 con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Eutelia.

stabilendo l'infondatezza delle scelte operate dall'Autorità ed altresì stabilendo che il *retail minus* è il metodo economico più disincentivante per l'infrastrutturazione degli operatori alternativi (OAO). Il Consiglio di Stato ha disposto altresì che AGCOM ottemperasse al *dictat* dallo stesso pronunciato, riformulando i prezzi dei servizi in questione, e per l'effetto modificando il contenuto delle Delibere nn. 578/10/CONS e 731/09/CONS. L'AGCOM, con la Delibera n. 563/13/CONS (del 15.10.2013) ha avviato il procedimento di esecuzione della sentenza (unitamente ad altre sentenze di analogo contenuto). Considerata la necessità di consentire alle parti interessate di presentare proprie osservazioni in merito, nonché di disporre di un ulteriore periodo, al fine di esaustivamente esaminare le questioni derivanti dal preciso obbligo di ottemperanza imposto dalle pronuncia *de qua*, l'Autorità ha avviato una pubblica consultazione tramite la Delibera n. 258/14/CONS. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni utilizzate nel giudizio di primo grado, e si è semplicemente soffermata a meglio specificare il metodo economico scelto ossia quello del *retail minus*, non modificando né la Delibera n.731/09/CONS né la n. 578/10/CONS, se non in minima parte e per questo non ottemperando a quanto statuito dal Consiglio di Stato. Pertanto, Eutelia si accinge a depositare un documento (entro il termine previsto del 18.07.2014) per partecipare alla pubblica consultazione indetta dall'AGCOM, con cui esprimere il proprio posizionamento rispetto alle scelte operate dall'AGCOM, nonché anticipando le eventuali argomentazioni di un possibile giudizio di inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, da proporsi a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo dell'AGCOM.

Allo stato non vi sono spese legali da ulteriormente sostenere.

CONTENZIOSO AGCOM

1. Eutelia /Telecom – contributi *naked ante* - *Bitstream* –

La controversia *de qua*, instaurata su istanza di Eutelia S.p.A., ex art. 23 D.Lgs n. 259/2003 in data 31.05.2010, ha ad oggetto la richiesta di accertamento dell'illegittimità e dunque della non debenza, da parte di Eutelia a Telecom Italia, degli importi a titolo di contributi di attivazione, variazione, disattivazione per la fornitura del servizio della linea *bitstream ADSL naked*, richiesti nell'ambito del contratto di fornitura del servizio di accesso in modalità *cd-Bitstream naked*. Il periodo temporale oggetto dell'istanza va dal 2005 al

novembre 2007 (periodo cd. "ante bitstream"), per un importo complessivo pari ad Euro 2.613.565.000,00 (i.e.). Il procedimento è stato sospeso a seguito della dichiarazione di assoggettamento di Eutelia alla procedura concorsuale della amministrazione straordinaria (16.07.2010), per essere poi ripreso, su istanza della stessa Eutelia, nel 2012. Nell'ambito del procedimento in questione, Telecom ha sollevato eccezione di incompetenza dell'AGCOM in favore del Giudice civile di Arezzo dinanzi al quale pende l'opposizione allo stato passivo di Eutelia promossa da Telecom (R.G. n. 831/2012). Eccezione che si ritiene esser stata ampiamente superata con l'ordinanza emessa in corso di causa, dallo stesso Giudice di Arezzo. La controversia è in attesa di definizione. Tuttavia, corre l'obbligo di segnalare che, *medio tempore*, l'AGCOM investita, da altro operatore, della stessa identica questione e per lo stesso periodo di riferimento ha già emanato un provvedimento definitivo di accoglimento delle richieste di restituzione degli importi in questione. Pertanto, si ritiene che ci siano elevate probabilità che tale controversia venga chiusa con un provvedimento definitivo favorevole ad Eutelia

Allo stato non vi sono spese legali da sostenere.

La previsione del rischio in ordine all'esito della controversia è da ritenersi, allo stato, incerta, considerata la mancata definizione della controversia, ad oggi ancora pendente; tuttavia, è bene precisare l'esistenza del rilevante precedente dell'Autorità rappresentato dal menzionato provvedimento finale di cui alla Delibera n. 584/13/CONS, che come detto ha definito una controversia analoga per *petitum* e per periodo.

La controversia risulta fondata, in quanto i principi regolamentari che sostanziano le richieste di Eutelia sono chiari ed incontrovertibili e le condotte di Telecom Italia risultano contrarie ai principi che informano il diritto delle comunicazioni elettroniche nonché con i più generali principi del diritto della concorrenza.

..*.*.*

Rimango Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione.

Con i miei migliori saluti,

Avv. Eutimio Monaco